

N. R.G.



II TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE PRIMA CIVILE

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri:

dott. Presidente
dott. Giudice Rel.
dott. Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella causa iscritta al n. r.g /2019

promossa da

sostegno del sig.
PGNMNC82T58B157P),

in proprio e in qualità di amministratore di
rappresentati e difesi dall'Avv. PAGANO MONICA (C.F.

RECLAMANTE

PREMESSO IN FATTO

Con ricorso depositato in data i sig.ri in proprio e in qualità di amministratore di sostegno del sig. hanno proposto reclamo avverso il provvedimento emesso in data con il quale il Giudice monocratico del Tribunale di Lodi, nella persona della Dott.ssa ha dichiarato l'inammissibilità della proposta di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012.

A fondamento del reclamo gli istanti hanno dedotto quanto segue:

- Il provvedimento oggetto di reclamo si basa sull'argomentazione che la situazione economica e patrimoniale dei signori non sarebbe ricostruibile compiutamente per il fatto che nella proposta liquidatoria non sarebbe stata data menzione di un canone di locazione di € 950,00 euro cad. risultante dalle dichiarazioni dei redditi del
- Tale canone di locazione si riferisce ad un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data e registrato presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate tra i signori in qualità di locatori e la società in qualità di conduttore e avente ad oggetto un immobile di proprietà dei primi sito in via , tuttavia risolto in data
- La risoluzione del contratto di locazione era già considerata anche dal Dott. nominato Gestore della procedura al quale è stato concesso accesso al cassetto fiscale dei reclamanti, che non ne ha fatto menzione nella propria relazione né ha ritenuto, in occasione dell'udienza del di porre all'attenzione del Giudice tale fatto,

- ormai divenuto irrilevante per la procedura da sovraindebitamento.
- La "imprecisa" ricostruzione dei redditi e del patrimonio, per stessa ammissione del Giudicante, sarebbe riferibile ai soli signori _____, nulla essendo stato contestato sul punto nei confronti della sig. _____.
 - La società locataria dell'immobile non ha mai versato il canone di locazione ai signori _____ che mai hanno quindi incassato le relative somme.
 - L'immobile oggetto del contratto di locazione è oggetto di esecuzione immobiliare iscritta al n. RG _____ Tribunale di Lodi, pertanto tale reddito non ne avrebbero in ogni caso potuto disporre i signori _____, dovendo esso essere incassato dalla procedura esecutiva immobiliare stessa;
 - Il gestore della Crisi, Dott. _____, sia in sede di deposito della proposta di liquidazione, sia in occasione dell'udienza del _____, ha dato proprio parere positivo alla liquidazione del debitore, evidenziando la completa sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione.
 - Sussistono i presupposti per l'ammissione alla procedura liquidatoria richiesti dalla L. 3/12.

I reclamanti hanno pertanto domandato la revoca del decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Lodi e la declaratoria di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del reclamante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

_____, in proprio e in qualità di amministratore di sostegno del sig. _____ con ricorso depositato in data _____ hanno domandato l'apertura della procedura di liquidazione del proprio patrimonio, nei termini proposti dagli stessi e validati dal Gestore della Crisi nominato Dott. _____.

Con provvedimento emesso in data _____, il G.D. dott.sa _____ nella procedura di liquidazione del patrimonio R.G. _____ ha dichiarato l'inammissibilità della domanda "rilevato che dalla copia delle dichiarazioni dei redditi depositate il _____ (quanto a _____) riferite al _____ emerge la presenza di un reddito da locazione, senza alcuna specifica in atti; ritenuto pertanto che, allo stato, la documentazione prodotta non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore".

Ai sensi dell'art. 14-ter, comma 5, l. 3/2012 "La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore";

Dall'esame della documentazione versata in sede di domanda ex art. 14-ter l. 3/2012 emerge l'assenza di tutte le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni relative ai ricorrenti, invece richieste ex art. 9, comma 2, l. 3/2012, successivamente richiesta a titolo di integrazione documentale dal G.D. con provvedimenti del _____

Solo in data _____ gli odierni reclamanti hanno ultima il deposito delle dichiarazioni dei redditi, dalle quali è emerso – con precipuo riguardo alla dichiarazione dei redditi depositate il _____ la presenza di un reddito da locazione, non menzionato in atti né nella relazione particolareggiata dell'O.C.C.

In sede di reclamo gli istanti hanno documentato che il predetto reddito da locazione deriva da un contratto di locazione ad uso commerciale stipulato in data _____ e registrato presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate tra i signori _____ e _____, in qualità di locatori e la società _____ in qualità di conduttore e avente ad oggetto un immobile di proprietà dei primi sito in _____, via _____, tuttavia risolto in data _____ (doc. _____ fascicolo reclamo).

Pertanto, deve ritenersi che tale reddito, derivante da un contratto di locazione risolto alla data di presentazione del ricorso (_____), risulti irrilevante ai fini della ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dei debitori.

Conseguentemente il provvedimento che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di liquidazione del patrimonio in oggetto deve essere revocato.

In ragione della natura devolutiva del reclamo ex artt. 737 c.p.c. e artt. 10 e 14-quinquies L. 3/2012, deve essere valutata la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.

L'OCC di Lodi in persona del dott. _____ ha depositato la propria relazione in ordine alla richiesta liquidazione del patrimonio dei debitori.

Secondo quanto previsto dall'art. 14-quinquies l. 3/12 e s.m., la procedura di liquidazione può essere avviata solo se la domanda depositata dai ricorrenti soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/12 e non siano stati compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni.

La suddetta domanda è stata depositata presso il Tribunale competente, attesa la residenza dei ricorrenti a _____ e _____ e che la stessa domanda è stata corredata dalla documentazione richiesta a norma dell'art. 9, commi 2 e 3 l. 3/12.

Alla predetta domanda di liquidazione è stato allegato l'inventario dei beni dei debitori, nonché una relazione particolareggiata dell'OCC, dalla quale risulta il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 14-ter, comma 3, l. 3/12;

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale di parte ricorrente.

Deve pertanto procedersi alla nomina del liquidatore, potendosi, a tal fine, nominare quale liquidatore l'OCC designato, posto che:

- la norma di cui all'art. 14-quinquies, comma 2, lett. a) l. 3/12 non prevede alcuna incompatibilità tra la figura dell'OCC e quella del liquidatore;

- la medesima norma prevede quali ipotesi di incompatibilità quelle previste dall'art. 28 l.f., tra cui il divieto di compimento di atti di gestione durante lo stato di dissesto e l'esistenza di un conflitto di interessi (art. 28, comma 2, cit.), ipotesi che non ricorrono quanto alla figura dell'OCC, in quanto soggetto terzo nominato dal giudice che procede al deposito dell'accordo, del piano del consumatore o della domanda di liquidazione;

- la possibilità di nomina dell'OCC quale liquidatore è, in ogni caso, espressamente prevista dall'art. 15, comma 8, l. 3/12, laddove prevede la possibilità dello svolgimento dell'incarico di liquidatore da parte dell'OCC.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, visto l'art. 14-*quinquies* l. 3/12 così provvede:

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione di

2. nomina liquidatore il dott.

3. dispone che sino alla chiusura della presente procedura non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei ricorrenti oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

4. dispone la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore art. 14-*quinquies*, comma 2, lett. d) l. 3/12 sui beni immobili e sui beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;

5. riserva a separato decreto, su istanza del liquidatore, l'ordine di consegna dei beni facenti parte della liquidazione, nonché l'ordine di rilascio e liberazione dei beni immobili;

6. riserva a separato decreto la determinazione della quota di impignorabilità dei crediti aventi natura alimentare e di mantenimento dei ricorrenti, nonché di eventuali stipendi, salari, pensioni e di ciò che i ricorrenti guadagnino con la propria attività, previa relazione del liquidatore che individui tale quota in relazione e quanto occorra ai ricorrenti per il mantenimento loro e della loro famiglia;

7. dà atto che il presente decreto è equiparato al pignoramento sui beni dei ricorrenti.

Si comunichi all'Organismo di Composizione della Crisi e al G.D. dott.ssa

Così deciso in Lodi, nella Camera di Consiglio del 19/11/2019.

Il Giudice Est.

dott.

Il Presidente

dott.